



La Cassa

CASSA DI RISPARMIO
DI RAVENNA S.P.A.

Regolamento limiti al cumulo degli incarichi

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Tipo: | Regolamento |
| Società | Cassa di Risparmio di Ravenna Spa |
| Redazione: | Segreteria Affari Generali e Legali |
| Destinatari | Banche e Società del Gruppo |
| Approvazione: | Consiglio di Amministrazione |
| Data rilascio: | 26 maggio 2009 |

| Revisione | Data | Tipologia di aggiornamento |
|------------------|-------------|-----------------------------------|
| 17 dicembre | 2012 | Consiglio di Amministrazione |

INDICE

| | | |
|------|--|---|
| 1. | DEFINIZIONI..... | 2 |
| 2. | OBIETTIVO..... | 2 |
| 3. | REGOLAMENTO LIMITI CUMULO INCARICHI..... | 3 |
| 3.1. | Amministratori | 3 |
| 3.2. | Sindaci..... | 7 |

1. DEFINIZIONI

“**Capogruppo**”: Cassa di Risparmio di Ravenna Spa.

“**Banche del Gruppo**”: Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, Banca di Imola Spa, Banco di Lucca e del Tirreno Spa (in breve Banco di Lucca).

“**Società del Gruppo**”: Italcredi Spa; Sorit Spa; Argentario Spa.

“**Gruppo**” o “**Gruppo Bancario**”: Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ravenna Spa.

2. OBIETTIVO

In attuazione delle “Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” emanate dalla Banca d’Italia il 4 marzo 2008, il presente regolamento definisce le regole di gestione dei limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il presente regolamento si applica, per quanto compatibile, a tutte le Banche e Società del Gruppo Bancario e forma parte integrante del Progetto di Governo Societario del Gruppo Bancario (cfr. Disposizioni Bankitalia del 4/3/2008).

Il regolamento avrà efficacia a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di governo societario.

3. REGOLAMENTO LIMITI CUMULO INCARICHI

3.1. Amministratori

L'idoneità degli esponenti a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della onorabilità, della disponibilità di tempo e, ove richiesta, dell'indipendenza, rientra nelle valutazioni di competenza dell'organo di appartenenza che dovrà accertarla e assicurarla nel continuo.

Per gli Amministratori è stato predisposto un modello per il calcolo del cumulo degli incarichi utilizzando come riferimento il modello predisposto da Consob per i componenti degli organi di controllo delle società quotate o degli emittenti di strumenti finanziari diffusi in misura rilevante.

Principi del modello

L'elaborazione del modello interno ha seguito diverse fasi:

1. E' stata innanzitutto stabilita una soglia massima agli incarichi di componente dell'organo di supervisione strategica che un soggetto può assumere in società quotate o emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, fissata in **5 incarichi**. Tale numero è stato determinato sulla base delle evidenze risultanti dagli statuti delle società quotate, che nella maggior parte dei casi riportano un limite massimo pari a 5 per l'assunzione degli incarichi in emittenti quotati o emittenti di strumenti finanziari diffusi.
2. Sono state individuate altre tipologie di incarico da considerare:
 - amministratore indipendente, ai sensi dell'art. 147-ter del Testo unico;
 - amministratore unico o titolare di deleghe di gestione o appartenente a comitati esecutivi (per brevità, amministratore esecutivo);
 - amministratore non esecutivo;
 - sindaco incaricato del controllo contabile, ai sensi dell'art. 2409-ter comma 3 del codice civile.
3. Sono state poi individuate diverse categorie di società non quotate nelle quali il soggetto può svolgere la propria attività. Tale classificazione risponde in particolare alla ratio della norma, che richiede di valutare l'onerosità di ciascun tipo di incarico, tenendo anche conto delle caratteristiche della società ed in particolare della sua dimensione, del numero e della dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché dell'estensione e dell'articolazione della sua struttura organizzativa.

Ai fini di tale classificazione, sempre in un'ottica di massima semplificazione, è stata data particolare rilevanza a parametri dimensionali e alla presenza o meno di gruppi, ed è stata individuata la categoria delle società di interesse pubblico, che prescinde dall'applicazione di

parametri quali-quantitativi.

In particolare, sono stati considerati gli enti di interesse pubblico, così come definiti nella direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e le medie, piccole e micro. Al fine di evitare un'eccessiva complicazione del modello e facilitarne così l'applicazione non si è tenuto conto di ulteriori parametri.

4. Sono state dunque individuate le seguenti categorie di società:
 - A. Emittenti: società quotate o emittenti strumenti finanziari diffusi;
 - B. Società di interesse pubblico;
 - C. Società non quotate e non diffuse:
 - Grandi: ossia con più di 250 dipendenti ovvero i cui ricavi annui superano i 50 milioni di euro e con più di 43 milioni di euro di attivo
 - Medie: con meno di 250 dipendenti il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro
 - Piccole secondo i limiti previsti dall'art. 2435 bis del codice civile.
5. Sono state quindi stabilite le diverse tipologie di incarico per ciascuna categoria di società da considerare ai fini del modello:
 - A. Componente di organo di controllo di emittenti;
 - B. Amministratori con deleghe gestionali di emittenti
 - C. Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo di emittenti
 - D. Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo di emittenti
 - E. Componente di organo di controllo di Società di interesse pubblico
 - F. Amministratore con deleghe gestionali in Società di interesse pubblico
 - G. Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo in Società di interesse pubblico
 - H. Amministratore senza deleghe gestionali che non partecipa al comitato esecutivo in Società di interesse pubblico
 - I. Sindaco con incarico di revisione legale dei conti in Grandi Società non quotate e non diffuse
 - J. Componente organo di controllo in Grandi Società non quotate e non diffuse
 - K. Amministratore con deleghe gestionali in Grandi Società non quotate e non diffuse
 - L. Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo in Grandi Società non quotate e non diffuse
 - M. Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo in Grandi Società non quotate e non diffuse
 - N. Sindaco incaricato di revisione legale dei conti in Medie Società non quotate e non diffuse
 - O. Componente organo di controllo o Amministratore in Medie Società non quotate e non diffuse
 - P. Componente di organo di controllo o Amministratore in Piccole Società non quotate e non diffuse.

Al fine di valutare l'impegno richiesto per ciascun tipo di incarico, è stato attribuito un peso per ogni tipologia definita, secondo la tabella allegata (Allegato 1). Il peso è quindi rappresentativo dell'impegno che si ritiene il soggetto possa dedicare a ciascuna tipologia di incarico, ponendo particolare attenzione a quelli che richiedono un maggior coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale.

Allegato 1 – Modello di calcolo del cumulo degli incarichi degli Amministratori

Limiti al cumulo degli incarichi per i membri degli organo di supervisione strategica

| SPA-SAPA o SRL | Tipologia d'incarico per categoria di società | Peso (valore attribuito al singolo incarico) | Numero incarichi | Punteggio | |
|--|--|--|------------------|-----------|------|
| SOCIETA' QUOTATE O EMITTENTI TITOLI DIFFUSI | Amministratore con deleghe gestionali | 2 | Max 5 | 0,00 | |
| | Componente organo di controllo (Coll.Sind., Cons.Sorv., Com.Cont.) | 1 | | 1 | 1,00 |
| | Amministratore senza deleghe gestionali ma che partecipa al comitato esecutivo | 1 | | | 0,00 |
| | Amministratore senza deleghe gestionali che NON partecipa al comitato esecutivo | 0,75 | | | 0,00 |
| | Amministratore con deleghe gestionali | 2 | | | 0,00 |
| SOCIETA' D'INTERESSE PUBBLICO (banche, ass., Sim, ecc.) | Amministratore con deleghe gestionali in controllate | 1,2 | | 0,00 | |
| | Componente organo di controllo (Coll.Sind., Cons.Sorv., Com.Cont.) | 0,75 | | 0,00 | |
| | Componente organo di controllo (Coll.Sind., Cons.Sorv., Com.Cont.) in controllate | 0,45 | | 0,00 | |
| | Amministratore senza deleghe gestionali ma che partecipa al comitato esecutivo | 0,75 | | 0,00 | |
| | Amministratore senza deleghe gestionali ma che partecipa al comitato esecutivo in controllata | 0,45 | | 0,00 | |
| | Amministratore senza deleghe gestionali che NON partecipa al comitato esecutivo | 0,6 | | 0,00 | |
| | Amministratore senza deleghe gestionali che NON partecipa al comitato esecutivo in controllata | 0,36 | | 0,00 | |
| | Amministratore con deleghe gestionali | 1 | | 0,00 | |
| | Amministratore con deleghe gestionali in controllate | 0,6 | | 0,00 | |
| | Sindaco di Collegio con anche l'incarico del controllo contabile | 0,6 | | 0,00 | |
| GRANDI SOCIETA' (società con i seguenti dati dell'ultimo bilancio: > 250 dipendenti ovvero > € 50 mln di ricavi e > € 43 mln di attivo) | Componente organo di controllo (Coll.Sind., Cons.Sorv., Com.Cont.) | 0,4 | | 0,00 | |
| | Componente organo di controllo (Coll.Sind., Cons.Sorv., Com.Cont.) in controllate | 0,24 | | 0,00 | |
| | Amministratore senza deleghe gestionali ma che partecipa al comitato esecutivo | 0,4 | | 0,00 | |
| | Amministratore senza deleghe gestionali ma che partecipa al comitato esecutivo in controllate | 0,24 | | 0,00 | |
| | Sindaco di Collegio in controllata (*) con anche controllo contabile | 0,36 | | 0,00 | |
| | Amministratore senza deleghe gestionali che NON partecipa al comitato esecutivo | 0,3 | | 0,00 | |
| | Amministratore senza deleghe gestionali che NON partecipa al comitato esecutivo in controllate | 0,18 | | 0,00 | |
| MEDIE SOCIETA' (società con i seguenti dati dell'ultimo bilancio: ≤ 250 dipendenti ovvero ≤ € 50 mln di ricavi e ≤ € 43 mln di attivo) | Sindaco di Collegio con anche l'incarico del controllo contabile | 0,4 | | 0,00 | |
| | Sindaco di Collegio in controllata (*) con anche controllo contabile | 0,2 | | 0,00 | |
| | Componente di organo di controllo o Amministratore | 0,2 | | 0,00 | |
| PICCOLE SOCIETA' (società con i dati ultimo bilancio entro i limiti del 2435-bis e società di cui alla legge 130/99) | Componente di organo di controllo in controllata (*) | 0,1 | | 0,00 | |
| | Componente organo di controllo o Amministratore | | | | |
| QUALUNQUE SOCIETA' | Liquidatore, Amm. Giudiziario, Commissario, Curatore | | | | |

SOLO LE CELLE CON SFONDO GRIGIO SONO MODIFICABILI

Fonti: art. 148-bis T.u.i.f., art. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti e relativo allegato 5-bis

Incarichi non rilevanti ai fini del calcolo del limite al cumulo

Valore MAX consentito 7: 1,00

(*) Per "società controllata" s'intende la società inclusa nell'area di consolidamento. La riduzione del Peso si applica solo se il soggetto ricopre analogo incarico nella capogruppo.

OK

6. E' stato quindi stabilito un punteggio massimo raggiungibile (pari a 7), risultante dalle possibili combinazioni di incarichi ricoperti dall'amministratore (per ciascuna tipologia di incarico e per ciascuna categoria di società) in funzione dei pesi attribuiti, indicati al punto precedente, stante il vincolo stabilito sul numero massimo di incarichi in società quotate. Tale punteggio limite è 7.

Come per gli incarichi svolti nelle società piccole, è stata prevista un'esenzione totale dal limite e quindi l'esclusione dall'applicazione del modello per gli "incarichi esenti", con ciò intendendosi, gli incarichi assunti nell'ambito di procedimenti previsti dall'art. 2409, quarto comma, del codice civile, l'incarico di liquidatore nell'ambito della liquidazione volontaria nonché gli incarichi assunti nell'ambito di procedure previste dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti enti di interesse pubblico.

Dopo aver definito le caratteristiche del modello, è stato stabilito il punteggio massimo raggiungibile nella misura di 7 punti, che consente molteplici combinazioni di incarichi.

Fermo restando il limite massimo di 5 incarichi in società quotate o emittenti di strumenti finanziari diffusi in misura rilevante, non è tenuto al rispetto del limite di cui sopra (7 punti), relativo ad incarichi in società non quotate e non diffuse, l'amministratore che ricopra la carica in un solo emittente.

Il presente regolamento descrive il seguente processo:

A. Elenco incarichi e calcolo dei limiti

A. Elenco incarichi e calcolo dei limiti

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione dovrà consegnare in occasione della nomina all'Ufficio Segreteria Affari Generali l'elenco dettagliato sottoscritto di tutti i propri incarichi e dovrà provvedere alla comunicazione del suo aggiornamento in caso di variazioni, che dovrà contenere:

Informazioni generali

1. nome e cognome
2. codice fiscale
3. luogo e data di nascita
4. indirizzo e recapito telefonico
5. indirizzo e-mail

Informazioni relative ai singoli incarichi

6. denominazione sociale della società
7. codice fiscale della società

8. indirizzo della società
9. tipologia di incarico: membro di organo di controllo, amministratore delegato, amministratore membro del comitato esecutivo, amministratore senza deleghe e che non partecipa al comitato esecutivo, sindaco incaricato del controllo contabile
10. scadenza dell'incarico
11. categoria di società: emittente, società di interesse pubblico, società grande, società media, società piccola, società del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna Spa.

Successivamente, la Segreteria Affari Generali verificherà in occasione della nomina e nel continuo, il numero degli incarichi di ciascun Amministratore sulla base del "Modello di Calcolo del Cumulo degli Incarichi degli Amministratori" (Allegato 1).

Nel caso in cui il limite venga superato la Segreteria Affari Generali e Legali informa immediatamente il Presidente, l'esponente ed il Consiglio di Amministrazione, relativamente alla decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto.

Nel caso di variazione degli incarichi ricoperti, gli Amministratori informano senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e la Segreteria Affari Generali e Legali che provvede a verificare il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi.

3.2. Sindaci

La Capogruppo adotta il modello definito da Consob (Allegato 2) per i componenti del Collegio Sindacale.

L'art. 148 bis del Testo Unico sulla Finanza individua criteri operativi per la determinazione di un limite ragionevole al numero di incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società quotate e diffuse possono ricoprire in tutte le società di capitali.

Le norme regolamentari ipotizzate intendono rispondere a due principali obiettivi della norma di legge in discorso:

- garantire un'adeguata disponibilità in termini temporali, per l'espletamento dell'incarico assunto nelle società quotate da parte dei componenti degli organi di controllo, tenendo conto anche dell'impegno richiesto dagli altri incarichi di amministrazione e controllo nelle società di capitali, anche non quotate;
- incentivare la creazione di una categoria di professionisti la cui attività è focalizzata sul controllo delle società quotate e diffuse.

La Consob prevede la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto.

La soluzione individua un modello che tiene conto delle possibili combinazioni tra le diverse tipologie di incarico (sindaco, amministratore, etc.) che il membro di un organo di controllo di una società quotata può assumere in differenti categorie di società di capitali. Tale soluzione, sebbene complessa, appare più aderente alla ratio della norma, in quanto tiene conto dell'onerosità e complessità di ciascun tipo di incarico per ciascuna categoria di società, e maggiormente equa rispetto ad una soluzione semplificata, basata esclusivamente sulla determinazione di un numero fisso di incarichi di amministrazione e controllo per ciascuna categoria di società.

Principi del modello

L'elaborazione del modello ha seguito diverse fasi:

1. E' stata innanzitutto stabilita una soglia massima agli incarichi di componente dell'organo di controllo che un soggetto può assumere in società quotate o emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, fissata in **5 incarichi**. Tale numero è stato determinato sulla base delle evidenze risultanti dagli statuti delle società quotate, che nella maggior parte dei casi riportano un limite massimo pari a 5 per l'assunzione degli incarichi in emittenti quotati.
2. Sono state individuate altre tipologie di incarico da considerare:
 - amministratore indipendente, ai sensi dell'art. 147-ter del Testo unico;
 - amministratore unico o titolare di deleghe di gestione o appartenente a comitati esecutivi (per brevità, amministratore esecutivo);
 - amministratore non esecutivo;
 - sindaco incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi del codice civile e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
3. Sono state poi individuate diverse categorie di società non quotate nelle quali il soggetto può svolgere la propria attività. Tale classificazione risponde in particolare alla ratio della norma, che richiede di valutare l'onerosità di ciascun tipo di incarico, tenendo anche conto delle caratteristiche della società ed in particolare della sua dimensione, del numero e della dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché dell'estensione e dell'articolazione della sua struttura organizzativa.

Ai fini di tale classificazione, sempre in un'ottica di massima semplificazione, è stata data particolare rilevanza a parametri dimensionali e alla presenza o meno di gruppi, ed è stata individuata la categoria delle società di interesse pubblico, che prescinde dall'applicazione di

parametri quali-quantitativi.

In particolare, sono stati considerati gli enti di interesse pubblico, così come definiti nella direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e le medie, piccole e micro. Al fine di evitare un'eccessiva complicazione del modello non si è tenuto conto di ulteriori parametri.

4. Sono state dunque individuate le seguenti categorie di società:
 - A Emittenti: società quotate o emittenti strumenti finanziari diffusi;
 - B Società di interesse pubblico
 - C Società non quotate e non diffuse:
 - Grandi: ossia con più di 250 dipendenti ovvero i cui ricavi annui superano i 50 milioni di euro e con più di 43 milioni di euro di attivo;
 - Medie: con meno di 250 dipendenti il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
 - Piccole secondo i limiti previsti dall'art. 2453 bis del codice civile.

5. Sono state quindi stabilite le diverse tipologie di incarico per ciascuna categoria di società da considerare ai fini del modello:
 - A. Componente di organo di controllo di emittenti;
 - B. Amministratori con deleghe gestionali di emittenti
 - C. Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo di emittenti
 - D. Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo di emittenti
 - E. Componente di organo di controllo di Società di interesse pubblico
 - F. Amministratore con deleghe gestionali in Società di interesse pubblico
 - G. Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo in Società di interesse pubblico
 - H. Amministratore senza deleghe gestionali che non partecipa al comitato esecutivo in Società di interesse pubblico
 - I. Sindaco con incarico di revisione legale dei conti in Grandi Società non quotate e non diffuse
 - J. Componente organo di controllo in Grandi Società non quotate e non diffuse
 - K. Amministratore con deleghe gestionali in Grandi Società non quotate e non diffuse
 - L. Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo in Grandi Società non quotate e non diffuse
 - M. Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo in Grandi Società non quotate e non diffuse
 - N. Sindaco incaricato di revisione legale dei conti in Medie Società non quotate e non diffuse
 - O. Componente organo di controllo o Amministratore in Medie Società non quotate e non diffuse
 - P. Componente di organo di controllo o Amministratore in Piccole Società non quotate e non diffuse.

Al fine di valutare l'impegno richiesto per ciascun tipo di incarico, è stato attribuito un peso per ogni tipologia definita, secondo la tabella allegata (Allegato 2). Il peso è quindi rappresentativo dell'impegno che si ritiene il soggetto debba dedicare a ciascuna tipologia di incarico.

Allegato 2 – Modello di calcolo del cumulo degli incarichi dei Sindaci

Limiti al cumulo degli incarichi per i membri degli organi di controllo di società quotate o emittenti strumenti fin. diffusi in misura rilevante (termine per adeguamento: 30/6/08)

| SPA-SAPA o SRL | Tipologia d'incarico per categoria di società | Peso (valore attribuito al singolo incarico) | Numero incarichi | Punteggio |
|---|--|--|---|-------------|
| SOCIETA' QUOTATE O EMITTENTI TITOLI DIFFUSI | Amministratore con deleghe gestionali | 2 | Max 5 | 0,00 |
| | Componente organo di controllo (Coll.Sind., Cons.Sorv., Com.Cont.) | 1 | | 0,00 |
| | Amministratore senza deleghe gestionali ma che partecipa al comitato esecutivo | 1 | | 0,00 |
| | Amministratore senza deleghe gestionali che NON partecipa al comitato esecutivo | 0,75 | | 0,00 |
| | Amministratore con deleghe gestionali | 2 | | 0,00 |
| | Amministratore con deleghe gestionali in controllate | 1,2 | | 0,00 |
| | Componente organo di controllo (Coll.Sind., Cons.Sorv., Com.Cont.) | 0,75 | | 0,00 |
| | Componente organo di controllo (Coll.Sind., Cons.Sorv., Com.Cont.) in controllate | 0,45 | | 0,00 |
| | Amministratore senza deleghe gestionali ma che partecipa al comitato esecutivo | 0,75 | | 0,00 |
| | Amministratore senza deleghe gestionali ma che partecipa al comitato esecutivo in controllata | 0,45 | | 0,00 |
| SOCIETA' D'INTERESSE PUBBLICO (banche, ass., Sim, ecc.) | Amministratore senza deleghe gestionali che NON partecipa al comitato esecutivo | 0,6 | SOLO LE CELLE CON SFONDO GRIGIO SONO MODIFICABILI | 0,00 |
| | Amministratore senza deleghe gestionali che NON partecipa al comitato esecutivo in controllata | 0,36 | | 0,00 |
| | Amministratore con deleghe gestionali | 1 | | 0,00 |
| | Amministratore con deleghe gestionali in controllate | 0,6 | | 0,00 |
| | Sindaco di Collegio con anche l'incarico del controllo contabile | 0,6 | | 0,00 |
| | Componente organo di controllo (Coll.Sind., Cons.Sorv., Com.Cont.) | 0,4 | | 0,00 |
| | Componente organo di controllo (Coll.Sind., Cons.Sorv., Com.Cont.) in controllate | 0,24 | | 0,00 |
| | Amministratore senza deleghe gestionali ma che partecipa al comitato esecutivo | 0,4 | | 0,00 |
| | Amministratore senza deleghe gestionali ma che partecipa al comitato esecutivo in controllate | 0,24 | | 0,00 |
| | Sindaco di Collegio in controllata (*) con anche controllo contabile | 0,36 | | 0,00 |
| GRANDI SOCIETA' (società con i seguenti dati dell'ultimo bilancio: > 250 dipendenti ovvero > € 50 mln di ricavi e > € 43 mln di attivo) | Amministratore senza deleghe gestionali che NON partecipa al comitato esecutivo | 0,3 | 0,00 | |
| | Amministratore senza deleghe gestionali che NON partecipa al comitato esecutivo in controllate | 0,18 | 0,00 | |
| | Sindaco di Collegio con anche l'incarico del controllo contabile | 0,4 | 0,00 | |
| | Sindaco di Collegio in controllata (*) con anche controllo contabile | 0,2 | 0,00 | |
| MEDIE SOCIETA' (società con i seguenti dati dell'ultimo bilancio: ≤ 250 dipendenti ovvero ≤ € 50 mln di ricavi e ≤ € 43 mln di attivo) | Componente di organo di controllo o Amministratore | 0,2 | 0,00 | |
| | Componente di organo di controllo in controllata (*) | 0,1 | 0,00 | |
| PICCOLE SOCIETA' (società con i dati ultimo bilancio entro i limiti del 2435-bis e società di cui alla legge 130/99) | Componente organo di controllo o Amministratore | | Incarichi non rilevanti ai fini del calcolo del limite al cumulo | |
| | Liquidatore, Amm. Giudiziario, Commissario, Curatore | | | |
| QUALUNQUE SOCIETA' | | | | |
| Valore MAX consentito 6: | | | | 0,00 |
| (*) Per "società controllata" s'intende la società inclusa nell'area di consolidamento. La riduzione del Peso si applica solo se il soggetto ricopre analogo incarico nella capogruppo. | | | | OK |

Fonti: art. 148-bis T.u.i.f., art. da 144- duodecies a 144- quinquiesdecies del Regolamento Emittenti e relativo allegato 5-bis

6. E' stato quindi stabilito un punteggio massimo raggiungibile (pari a 6 punti), risultante dalle possibili combinazioni di incarichi ricoperti dal sindaco (per ciascuna tipologia di incarico e per ciascuna categoria di società) in funzione dei pesi attribuiti, indicati al punto precedente, stante il vincolo stabilito sul numero massimo di incarichi in società quotate. Tale limite (6 punti) rappresenta il punteggio massimo previsto all'art. 144-terdecies, comma 2 del Regolamento emittenti.

Come per gli incarichi svolti nelle società piccole, è stata prevista un'esenzione totale dal limite e quindi l'esclusione dall'applicazione del modello per gli "incarichi esenti", con ciò intendendosi, gli incarichi assunti nell'ambito di procedimenti previsti dall'art. 2409, quarto comma, del codice civile, l'incarico di liquidatore nell'ambito della liquidazione volontaria nonché gli incarichi assunti nell'ambito di procedure previste dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti enti di interesse pubblico.

Dopo aver definito le caratteristiche del modello, è stato stabilito il punteggio massimo raggiungibile nella misura di 6 punti, in conformità alle previsioni del Regolamento emittenti.

Fermo restando il limite massimo di 5 incarichi in società quotate o emittenti di strumenti finanziari diffusi in misura rilevante, non è tenuto al rispetto del limite di cui sopra (6 punti), relativo ad incarichi in società non quotate e non diffuse, il sindaco che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

A. Elenco incarichi e calcolo dei limiti

Ciascun componente del Collegio Sindacale dovrà consegnare in occasione della nomina all'Ufficio Segreteria Affari Generali e Legali l'elenco dettagliato sottoscritto di tutti i propri incarichi, che dovrà contenere:

Informazioni generali

1. nome e cognome
2. codice fiscale
3. luogo e data di nascita
4. indirizzo e recapito telefonico
5. indirizzo e-mail

Informazioni relative ai singoli incarichi

6. denominazione sociale della società
7. codice fiscale della società
8. indirizzo della società
9. tipologia di incarico: membro di organo di controllo, amministratore delegato, amministratore membro del comitato esecutivo, amministratore senza deleghe e che non partecipa al comitato esecutivo, sindaco incaricato del controllo contabile

10. scadenza dell'incarico

11. categoria di società: emittente, società di interesse pubblico, società grande, società media, società piccola, società facente parte del Gruppo Bancario.

Successivamente, la Segreteria Affari Generali e Legali verificherà il numero degli incarichi di ciascun Sindaco sulla base del "Modello di Calcolo del Cumulo degli Incarichi dei Sindaci" (Allegato 2).

Nel caso in cui il limite venga superato la Segreteria Affari Generali e Legali informa immediatamente il Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco ed il Collegio Sindacale, relativamente alla decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto.

Nel caso di variazione degli incarichi ricoperti, i Sindaci informano senza indugio la Segreteria Affari Generali e Legali che provvede a verificare il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi.

La Segreteria Affari Generali e Legali trasmette i dati relativi agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai componenti del Collegio Sindacale alla Consob.